

Pubblicato il 29/12/2022

N. 11602/2022 REG. PROV. COLL.
N. 05218/2022 REG. RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5218 del 2022, proposto da
Giuseppe Accardi, Alessandro Alla, Rosario Amato, Marco Anastasio,
Francesco Antonaci, Francesco Anzivino, Domenico Armiento, Marco
Balducci, Roberta Maria Barbera, Salvatore Barretta, Stefano Belfiore,
Antonio Bellantuoni, Gianluca Bellofiore, Massimo Belluzzo, Raffaele
Pasquale Birtele, Antonio Bocale, Domenico Alessandro Bonanno,
Massimiliano Domenico Bosco, Roberto Brigidi, Alessandro Bruschetta,
Pietro Cangelosi, Vincenzo Cannarozzi, Gabriele Cannarozzi, Remo Cappato,
Giuseppe Carbone, Dario Cariati, Calogero Carrubba, Francesco Salvatore
Caruso, Renato Castiglia, Antonino Casucci, Cristian Catalfamo, Carlo
Cavallari, Salvatore Cavallaro, Carmelo Celestino, Giuseppe Cipriani, Fabiana
Cipullo, Erminio Ciurlia, Giovanni Cordonì, Francesco Crispino, Maurizio
Cuoghi, Lorenzo Giuliano Maria Cutelli, Antonio Pio D'Alessandro, Antonio
D'Ariano, Donato Alessandro De Gennaro, Roberto De Leo, Luigi De
Leonardis, Benedetto De Meo, Domenico De Meo, Michele De Santis, Mauro
De Simone, Pasquale Del Re, Evaristo Dell'Aquila, Concetto Giovanni Di

Francesco, Francesco Di Salvatore, Mario Doddi, Alessandro Donato, Marco Duma, Antonella Falce, Pasquale Fede, Stefano Fiorentino, Angeloni Francesco, Michele Frascaria, Nicola Gallone, Umberto Galtieri, Daniele Gargiulo, Armando Granito, Michele Iaccarrino, Antonio Idà, Domenicantonio Lamari, Cosimo Letizia, Vito Leuzzi, Giuseppe Lodedo, Baldo Lucchese, Pietro Lufrano, Raffaele Giovanni Lupica, Geremia Luzzza, Lucio Maglione, Vincenzo Mancini, Domenico Mastrorocco, Francesco Maxia, Silvestro Mele, Lavinia Mele, Giuseppe Meliota, Vincenzo Mercurio, Sabino Metta, Fabio Miano, Daniele Miano, Matteo Milano, Fabrizio Vittorio Mirisola, Piernicola Morese, Roberto Morese, Giuseppe Mozzillo, Salvatore Muccio, Toni Mule, Giovanni Negroni, Michele Parrello, Trotta Pasquale, Pietro Patisso, Marco Pesce, Pino Pesce, Michele Petruccelli, Piero Pignatiello, Michele Pizzicoli, Danilo Pontillo, Giuseppe Racalbutto, Raffaele Racanelli, Paolo Raffa, Giuseppe Antonio Ramundo, Armando Randisi, Matteo Ranieri, Antonio Riccardi, Andrea Ricchiuto, Antonio Ricciardi, Biagio Rimmaudo, Baldassare Rinoldo, Francesco Rossetti, Vito Ruscigno, Domenico Santoro, Christian Giovanni Saracino, Emanuele Scalia, Loreto Scappaticci, Mario Scarpone, Alessandro Sciuscio, Eleonora Senia, Gerlando Simone, Alfredo Spalenza, Guido Stanziani, Bonafede Stefano, Angelo Stifani, Salvatore Antonio Pio Tomaiuolo, Raffaele Tortorella, Piero Tramacere, Roberto Trentini, Angelo Tufano, Cosimo Turrisi, Claudio Valente, Giuseppe Vetrano, Leonardo Viscecchia, Stefano Vivona, Giorgio Zaccaria, rappresentati e difesi dall'avvocato Fortunato Niro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;

contro

Ministero dell'Istruzione, Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff III Ambito Terr per la Provincia dell'Aquila, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale

Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ussr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Reg Marche - Uff IV per Le Province di Ascoli Piceno e Fermo, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Bergamo, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Bologna, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Brescia, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Brindisi, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Como, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Reggio Calabria, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Cuneo, Uff Scolastico Reg Liguria - Uff II Ambito Terr per la Provincia di Genova, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VIII Ambito Terr per la Provincia di Latina, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Lecce, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Lodi, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Milano, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff VIII Ambito Terr per la Provincia di Modena, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Napoli, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Pavia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Uff Scolastico Reg Basilicata - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Potenza, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Ravenna, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff VII Ambito Terr per la Provincia di Forlì Cesena Rimini, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff VII Ambito Terr per la Provincia di Taranto, Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff IV Ambito Terr Provinciale di Chieti Pescara - Sede Pescara, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Torino, Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff VI Ambito Terr per la

Provincia di Udine, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la
Provincia di Varese, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff Ix Ambito Terr per la
Provincia del Verbano Cusio Ossola, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff X
Ambito Terr per la Provincia di Viterbo, Ufficio Scolastico Regionale Emilia
Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale
Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Uff Scolastico Reg Abruzzo -
Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Chieti e Pescara - Sede Chi, Uff
Scolastico Reg Abruzzo - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Teramo, Uff
Scolastico Reg Basilicata - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Matera, Uff
Scolastico Reg Calabria - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Crotone, Uff
Scolastico Reg Calabria - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Vibo
Valentia, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff II Ambito Terr per la Provincia di
Catanzaro, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff V Ambito Terr per la Provincia
di Cosenza, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di
Avellino, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di
Benevento, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di
Caserta, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di
Salerno, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff VI Ambito Terr per la
Provincia di Ferrara, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Ix Ambito
Terr per la Provincia di Parma e Piacenza - Se, Uff Scolastico Reg Emilia
Romagna - Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Reggio Emilia, Uff
Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di
Gorizia, Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff V Ambito Terr per la
Provincia di Pordenone, Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Ambito
Terr per la Provincia di Trieste, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff Ix Ambito
Terr per la Provincia di Rieti, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr
per la Provincia di Roma, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff Vii Ambito Terr per
la Provincia di Frosinone, Uff Scolastico Reg Liguria - Uff IV Ambito Terr
per la Provincia di La Spezia, Uff Scolastico Reg Liguria - Uff V Ambito Terr
per la Provincia di Imperia, Uff Scolastico Reg Liguria - Uff III Ambito Terr

per la Provincia di Savona, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Cremona, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Lecco, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Mantova, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Monza e Brianza, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Sondrio, Uff Scolastico Reg Marche - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Ancona, Uff Scolastico Reg Marche - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Macerata, Uff Scolastico Reg Marche - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Pesaro Urbino, Uff Scolastico Reg Molise - Ambito Terr per la Provincia di Campobasso, Uff Scolastico Reg Molise -, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Alessandria, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Novara, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Asti, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Biella, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Vercelli, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Foggia, Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Sassari, Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Nuoro, Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Oristano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Usr Lazio, Usr Emilia Romagna, Usr Marche, Usr Puglia, Usr Umbria, At Agrigento, At Alessandria, At Ancona, At Arezzo, At Caltanissetta, At Catania, At Catanzaro, At Firenze, At Foggia, At Gorizia, At L'Aquila, At Mantova, At Messina, At Nuoro, At Palermo, At Perugia, At Pescara, At Piacenza, At Pisa, At Pordenone, At Roma, At Rovigo, At Siracusa, At Trapani, At Treviso, At Verona, At Vibo Valentia, At Vicenza, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Vincenzo Di Lauro, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 07245/2022, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff III Ambito Terr per la Provincia dell'Aquila e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ussr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Uff Scolastico Reg Marche - Uff IV per Le Province di Ascoli Piceno e Fermo e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Bergamo e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Bologna e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Brescia e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Brindisi e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Como e di Uff Scolastico Reg Calabria - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Reggio Calabria e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Cuneo e di Uff Scolastico Reg Liguria - Uff II Ambito Terr per la Provincia di Genova e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Latina e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Lecce e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Lodi e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito

Terr per la Provincia di Milano e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff
Viii Ambito Terr per la Provincia di Modena e di Uff Scolastico Reg
Campania - Ambito Terr per la Provincia di Napoli e di Uff Scolastico Reg
Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Pavia e di Ufficio Scolastico
Regionale Marche e di Uff Scolastico Reg Basilicata - Uff III Ambito Terr per
la Provincia di Potenza e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff X
Ambito Terr per la Provincia di Ravenna e di Uff Scolastico Reg Emilia
Romagna - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Forlì Cesena Rimini e di
Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Taranto e
di Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff IV Ambito Terr Provinciale di Chieti
Pescara - Sede Pescara e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff V Ambito Terr
per la Provincia di Torino e di Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff
VI Ambito Terr per la Provincia di Udine e di Uff Scolastico Reg Lombardia
- Ambito Terr per la Provincia di Varese e di Uff Scolastico Reg Piemonte -
Uff IX Ambito Terr per la Provincia del Verbano Cusio Ossola e di Uff
Scolastico Reg Lazio - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Viterbo e di
Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico
Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio
Scolastico Regionale Toscana e di Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff IV
Ambito Terr per la Provincia di Chieti e Pescara - Sede Chi e di Uff Scolastico
Reg Abruzzo - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Teramo e di Uff
Scolastico Reg Basilicata - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Matera e di
Uff Scolastico Reg Calabria - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Crotone
e di Uff Scolastico Reg Calabria - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di
Vibo Valentia e di Uff Scolastico Reg Calabria - Uff II Ambito Terr per la
Provincia di Catanzaro e di Uff Scolastico Reg Calabria - Uff V Ambito Terr
per la Provincia di Cosenza e di Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr
per la Provincia di Avellino e di Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr
per la Provincia di Benevento e di Uff Scolastico Reg Campania - Ambito
Terr per la Provincia di Caserta e di Uff Scolastico Reg Campania - Ambito

Terr per la Provincia di Salerno e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Ferrara e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Parma e Piacenza - Se e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Reggio Emilia e di Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Gorizia e di Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Pordenone e di Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Ambito Terr per la Provincia di Trieste e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Rieti e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Frosinone e di Uff Scolastico Reg Liguria - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di La Spezia e di Uff Scolastico Reg Liguria - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Imperia e di Uff Scolastico Reg Liguria - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Savona e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Cremona e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Lecco e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Mantova e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Monza e Brianza e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Sondrio e di Uff Scolastico Reg Marche - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Ancona e di Uff Scolastico Reg Marche - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Macerata e di Uff Scolastico Reg Marche - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Pesaro Urbino e di Uff Scolastico Reg Molise - Ambito Terr per la Provincia di Campobasso e di Uff Scolastico Reg Molise - e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Alessandria e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Novara e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Asti e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Biella e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Vercelli e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff V Ambito

Terr per la Provincia di Foggia e di Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Sassari e di Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Nuoro e di Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Oristano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2022 il Cons. Marco Morgantini e uditi per le parti gli avvocati Simona Manca su delega di Fortunato Niro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto avverso gli atti relativi alle procedure per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il Personale Tecnico Amministrativo (ATA) III fascia relativamente agli aa. ss. 2021/2023, nella parte in cui prevedono che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge "prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre il servizio militare di leva e i servizi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali".

La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle circostanze di seguito indicate e ai principi di diritto contenuti nella sentenza del Consiglio di Stato VI n° 2743 del 29 aprile 2020.

L'art. 2050 del d. lgs. n° 66/2010 (Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici) ha previsto la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva "in pendenza di rapporto di lavoro.

In primo luogo, è stata valorizzata la lettura sistematica dell'art. 485, comma 7, del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale recita: «Il periodo di servizio militare di leva o

per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».

La disposizione in commento – contenuta in articolo rubricato “Personale docente”, collocato nella Parte Terza, “Personale”, Titolo I, “Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo”, Capo III, “Diritti e doveri”, Sezione IV, “Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” – si trova inserita in un contesto normativo espressamente dedicato ai criteri di valutazione delle attività di insegnamento prestate dai docenti. La norma in commento non ha previsto in tutti i casi la valutabilità senza limiti e ad ogni fine dei periodi di servizio, bensì ha stabilito la misura ed i termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido. Ne consegue che il periodo di servizio militare può essere valutato solo se prestato, al pari degli altri servizi contemplati dalla norma, in costanza di nomina.

Tale assunto risulta rafforzato, anche retrospettivamente, dall’art. 2050 del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), entrato in vigore nel 2010, che, al comma 2, ha ribadito il sopra enunciato principio secondo cui: «Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».

Il successivo comma 3 ha conferito portata generale alla suddetta statuizione: «Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.

Secondo diverse pronunce del Consiglio di Stato il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina «non ha nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni», sul

presupposto che «sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza» (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612).

In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.

La sentenza appellata ha pertanto ritenuto legittima la denunciata diversità di valutazione ai fini del punteggio, nei provvedimenti impugnati, del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini

dell'immissione nelle graduatorie.

2. Gli appellanti lamentano error in iudicando - violazione dell'art. 20 legge 958/86 – violazione dell'art. 62 legge 312/1980 – violazione dell'art. 569 comma 3 in analogia all'art. 485, comma 7, d. lgs 297/94 - violazione e falsa applicazione dell'art. 2050 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 - violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 52 e 97 Cost. - motivazione illogica e contraddittoria - nullità per violazione del giudicato su disposizioni regolamentari identiche a quelle de quo ed in particolare della sentenza del Consiglio di Stato n. 4343/2015 nonché nello specifico per il personale scolastico sentenze n. 1720, 3286 e 3423/2022.

Essi fanno riferimento alla riforma del servizio militare di leva di cui all'art. 20 della legge n. 958/86, tuttavia, si dispose che il servizio di leva fosse valutato come servizio d'insegnamento anche se prestato non in costanza d'impiego o di servizio.

Richiamano

- l'art. 62 della legge n° 312 del 1980, secondo cui “il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.”:

- l'art. 569 comma 3 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che così recita: “[...] 3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”

Secondo gli appellanti la loro tesi troverebbe supporto nell'art. 52 della Cost., secondo cui il servizio militare non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino.

3. L'amministrazione si è costituita in giudizio per resistere all'appello.

Con ordinanza cautelare n° 3682 del 28 luglio 2022 il Consiglio di Stato accoglieva l'istanza cautelare, osservando quanto segue.

“Il collegio osserva che la motivazione della sentenza appellata fa riferimento ai principi espressi dalla sentenza del Consiglio di Stato VI n° 2743 del 29 aprile 2020.

Tuttavia il Consiglio di Stato si è espresso recentemente con le sentenze n° 1720 del 10 marzo 2022 e 3423 del 2 maggio 2022 a favore del riconoscimento del servizio militare di leva nei termini prospettati dagli appellanti.

Deve essere pertanto accolta l'istanza cautelare nel senso che deve essere ordinato di valutare il servizio militare di leva come prestato in costanza di nomina.

Il collegio fa presente tuttavia che tale valutazione è provvisoria.

È fissata infatti l'udienza pubblica del 29 novembre 2022 per la trattazione dell'appello nel merito.

In tale sede il collegio dovrà valutare se il nuovo indirizzo di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n° 1720 del 10 marzo 2022 meriti consolidamento o se invece debba farsi riferimento ai principi di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n° 2743 del 29 aprile 2020 di cui la sentenza appellata costituisce esplicazione.”

4. Il collegio condivide il contenuto della sentenza appellata, facendo riferimento ai principi espressi dalla sentenza del Consiglio di Stato VI n° 2743 del 29 aprile 2020.

Deve infatti essere valorizzata la lettura sistematica delle seguenti norme:

- l'art. 485, comma 7, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale recita: «Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».

- l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, secondo cui:

1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.

Tali norme stabiliscono la misura ed i termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido.

Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza» (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612).

In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.

Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate.

Infatti tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del 2010, secondo cui:

a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;

b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato.

Infatti la tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del 2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico.

È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica.

In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento.

Aderire alla tesi degli appellanti significherebbe operare una discriminazione verso i dipendenti statali che non può trovare ingresso.

Ossia risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione.

In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone un contrasto con la giurisprudenza della sezione richiamata dagli appellanti perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio.

L'appello deve pertanto essere respinto.

Spese compensate come in primo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese dell'appello compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

Laura Marzano, Consigliere

L'ESTENSORE
Marco Morgantini

IL PRESIDENTE
Marco Lipari

IL SEGRETARIO